



Banca Popolare di Sondrio

Foglio Informativo

SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Pagina 1 di 2

Edizione: 02/02/2024

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.385.452.113 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2023)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: info@popso.it
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo della Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)

I depositi presso la Banca sono protetti dal FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (con sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), sito internet: www.fitd.it).

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca, con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonchè agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

La protezione è limitata a 100.000 euro per depositante.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro. Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

Non sono ammissibili al rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonchè enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs 15 febbraio 2016, n.30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso Banca Popolare di Sondrio S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione:	100.000 euro per depositante e per banca (2). In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali.
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. (2) Laddove la banca operi sotto diversi marchi d'impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altra persona:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. (4) Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (*).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

NOTE**(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito**

Il deposito del Cliente è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, la Banca Popolare di Sondrio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i depositi del Cliente sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

In alcuni casi il limite di 100.000 euro non si applica. Infatti, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre il limite di 100.000 euro i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.ftfd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, sito internet: www.ftfd.it. Il Fondo rimborserà i depositi del Cliente (fino a 100.000 euro) entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del TUB – Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385), il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- d) l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2 del TUB; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, il Cliente deve prendere contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.ftfd.it.

(*) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis 2 comma 4 del TUB come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Banca comunicherà inoltre al Cliente, su sua richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.